

## Lo Statuto

### **TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA**

Art. 1 E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata: "ISI - Impresa Sviluppo Innovazione - S.r.l."

Art. 2 La società ha sede legale nel Comune di Bracciano.

Art. 3 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di sostegno allo sviluppo delle zone rurali, attraverso la realizzazione di azioni in genere dirette a rafforzare, qualificare e diversificare il sistema produttivo e a promuovere nuove iniziative imprenditoriali.

In particolare la società provvede a:

- a) realizzare un centro servizi che si proponga di offrire assistenza alle piccole e medie imprese, svolgere attività di animazione e promozione imprenditoriale, realizzare strutture per l'insediamento di piccole imprese;
- b) promuovere e realizzare progetti e programmi d'area tesi a valorizzare il territorio e la sua immagine;
- c) promuovere e realizzare anche attraverso l'acquisizione di sponsorizzazioni sia pubbliche che private, gli interventi per la promozione turistica, nonché per la valorizzazione commerciale dei prodotti e delle risorse tipiche dell'area, tenendo particolarmente conto delle indicazioni contenute nella Legge Regionale n. 9/1997 " Norme in materia di organizzazione turistica del Lazio";
- d) promuovere, ai fini di cui sopra, iniziative tese all'ottenimento delle provvidenze e dei finanziamenti Regionali, Nazionali, e della Unione Europea;
- e) istituire e detenere marchi;
- f) promuovere, partecipare e sottoscrivere accordi di programma o di altri strumenti finalizzati allo sviluppo locale;
- g) promuovere, progettare e realizzare attività formative e di orientamento professionale finalizzate alla qualificazione, riqualificazione e riconversione delle risorse umane locali.

Per realizzare tali finalità, la società può acquisire a qualsiasi titolo immobili, procedere alla loro ristrutturazione e svolgere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare che sia utile al raggiungimento dello scopo sociale, purché tali attività di carattere strumentale non costituiscano la sua attività prevalente o esclusiva, né si pongano in contrasto con la normativa vigente in materia.

Art. 5 Possono essere soci della Società:

- a) i Comuni ricompresi nel sistema territoriale della Tuscia Romana;
- b) il BIC Lazio S.p.A.;
- c) le Associazioni di Categoria;
- d) le CCIAA della Regione;
- e) le Amministrazioni Provinciali,
- f) gli Istituti di Credito;
- g) le Comunità Montane;
- h) le Università Agrarie;
- i) gli Enti Parco.

Art. 6 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE**

- Art. 7 Il capitale sociale è di euro 150.960,00 (centocinquantamilanovecentosessanta virgola zero zero ), ripartito in quote del valore nominale di euro 510,00 (cinquecentodieci virgola zero zero o suoi multipli.
- Art. 8 Le quote della società possono essere liberamente trasferite soltanto tra i soggetti di cui all'Art. 5.

## **TITOLO III SEZIONE I ASSEMBLEA**

- Art. 9 L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.  
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- Art. 10 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.  
Nell'avviso devono essere indicati l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.  
Sono tuttavia valide le assemblee qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o siano informati della riunione l'intero Consiglio di Amministrazione oltre a tutti i componenti del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.  
In difetto di adempimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o nei casi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da un socio.
- Art. 11 L'intervento all'assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare i diritti di intervento nell'Assemblea medesima. Ogni socio avente diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega conferita per iscritto, ai sensi dell'Art. 2479 bis C.C.
- Art. 12 Per la costituzione legale dell'Assemblea, e per la validità delle relative deliberazioni valgono le norme fissate dalla legge.
- Art. 13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento da uno dei 2 (due) Vice Presidenti, di norma da quello più anziano d'età. In assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- Art. 14 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto secondo le disposizioni di legge.
- Art. 15 L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. L'Assemblea è, altresì, competente ad approvare i documenti di indirizzo generale dell'attività sociale; a fissare il contributo annuale a carico dei soci, che non può essere superiore al 30% del capitale sociale, e a deliberare su ogni uno altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

## **SEZIONE II AMMINISTRAZIONE**

- Art. 16 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a seconda della determinazione dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci.  
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi .  
Gli amministratori sono rieleggibili.  
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, riferita al numero degli stessi determinato dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio a far data dalla costituzione del nuovo; il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se del caso, altri amministratori rimasti in carica, devono con urgenza procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione.
- Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale, o in altra sede purchè nel territorio italiano quando lo richiedono esigenze obiettive, tutte le volte che il Presidente e chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) membri del Consiglio o da 2 (due) Sindaci.  
La convocazione è fatta a mezzo avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di almeno 24 ore. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.  
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi, se nominati.  
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti, di norma da quello più anziano d'età. In mancanza o assenza del Presidente e dei Vice Presidenti presiede il Consiglio il Consigliere presente più anziano d'età.  
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.  
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Art. 18 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione della società e può compiere tutti gli atti di gestione che la legge o lo statuto non riservano all'Assemblea.
- Art. 19 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.
- Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione, nomina fra i suoi membri un Presidente e 2 (due) Vice Presidenti. Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, ovvero ad un comitato esecutivo, fissando i limiti della delega. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto C.C.

**SEZIONE III  
COLLEGIO SINDACALE**

- Art. 21 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea.  
I Sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.  
Il Presidente è nominato dall'Assemblea.  
Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 -bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società.

**SEZIONE IV  
BILANCIO ED UTILI**

- Art. 22 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Art. 23 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono destinati come segue:
- un importo pari al 5% è conferito al fondo di riserva legale, sino al conseguimento di una somma che costituisca il quinto del capitale sociale;
  - il rimanente 95% è destinato alla costituzione di una riserva straordinaria da destinare allo sviluppo dell'attività consortile.
- Non possono essere distribuiti dividendi ai soci.

**TITOLO IV  
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE- RECESSO  
- RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE**

- Art. 24 Nel caso di scioglimento in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
- Art. 25 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle decisioni riguardanti:
- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
  - b) il cambiamento del tipo della società;
  - c) la fusione e la scissione della società;
  - d) la revoca dello stato di liquidazione;
  - e) il trasferimento della sede della società all'estero;
  - f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
  - g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
  - h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
- Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.  
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 -quater C.C.  
I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo C.C.  
Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Art. 26 La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.  
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.  
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 27 Le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 C.C.

Art. 28 Il rimborso della partecipazione può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 C.C.